

## **ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI FERROSI (ACCORDO ANCI - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO)**

### **1. OGGETTO DELL'ALLEGATO**

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata, che rappresenta la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.

Altre forme integrative di raccolta di rifiuti di imballaggi ferrosi, parimenti concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo, sono indicate nel Piano Specifico di Prevenzione e nella convenzione del CNA.

Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dall'Accordo Quadro Anci-Conai siglato in data 23 dicembre 2008.

### **2. CONVENZIONI**

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato CNA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".

### **3. OBBLIGHI DELLE PARTI**

- a) Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata.

CNA, direttamente o tramite Operatori incaricati, si impegna alla presa in carico del materiale, e alla conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve, presso le piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

CNA e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato.

Ove possibile, l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili, che sarà integrata con le segnalazioni fornite dagli Operatori incaricati da CNA.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta. Per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'Operatore designato in convenzione concorderanno l'onere dovuto.

- b) Le convenzioni locali disciplineranno, anche con attenzione ai sistemi territoriali di cui al punto 6.1.b dell'Accordo Quadro, le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del Convenzionato agli impianti di riciclaggio del rifiuto ferroso raccolto, nonché

del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

- c) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
- d) Il conferimento ed il ritiro del rifiuto a base ferrosa avviene di norma in forma sfusa. Qualora risulti opportuno, CNA, anche attraverso i propri Operatori, ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi quali pressatura ed effettuazione dei carichi; le parti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

#### **4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA**

- a) Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da CNA ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 152/06. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all' art. 205 del D.lgs. 152/06, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell' art. 225, comma 6, del D.lgs. 152/06 e ai relativi Piani Provinciali;
- b) Qualora sia attivata una metodica di raccolta promiscua, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), il convenzionato CNA potrà collocare sul libero mercato le suddette fms oppure cederle all'operatore CNA sulla base di un libero accordo tra le parti.

#### **5. CORRISPETTIVI, ONERI DI SMALTIMENTO E QUALITÀ**

- a) Il corrispettivo per la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da corrispondere ai Convenzionati è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (frazioni estranee) e i relativi oneri di smaltimento.  
La percentuale di frazioni estranee, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa senza variazioni di corrispettivo nella misura del 5% in peso.  
I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell' Accordo Quadro al punto 3.3.

<b>Frazioni estranee</b>	<b>Corrispettivo ( €/t)</b>	<b>Oneri di smaltimento</b>
Fino a 5%	82,24	a carico C.N.A. (Operatore)
oltre 5% fino a 10%	69,67	a carico del Convenzionato
oltre 10% fino a 15%	57,11	a carico del Convenzionato
oltre 15% fino a 20%	37,69	a carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CNA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del Convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 3.

- b) CNA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, presente sul carico, all'atto del conferimento presso la piattaforma o presso l'Operatore incaricato, anche mediante verifiche a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.
- c) Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione della verifica di un campione a carico di CNA, secondo le seguenti modalità:
  - a. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
  - b. pesatura del campione individuato;
  - c. cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa;
  - d. cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio (f.m.s.);
  - e. pesatura delle frazioni cernite;
  - f. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rif. Imb. cerniti} + \text{Peso rif. ferrosi non da imballaggio})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

- d) Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente. Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

## 6. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA, per i rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti, con cadenza mensile.

Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al comitato di verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'accordo.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

## 7. RECESSO/RIENTRO DALLE CONVENZIONI

- a) Durante tutto il periodo di durata dell' Accordo Quadro il Convenzionato può recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni al CNA e all'Operatore incaricato. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
- b) Il Convenzionato che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre allo stesso Convenzionato non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dal presente allegato tecnico.
- c) Superati i 24 mesi di assenza di conferimenti da parte del Convenzionato, il CNA si riserva il diritto di disdire la Convenzione. Tale termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi qualora il Convenzionato manifestasse la volontà di attivare i conferimenti, ovvero cedere delega ad altro Convenzionato, ovvero in presenza di comprovate problematiche territoriali.

## 8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CNA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a CNA.

## 9. RECUPERO DI FRAZIONI METALLICHE A BASE FERROSA (imballaggi e frazioni merceologiche simili) presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione.

In attuazione di quanto previsto ai punti 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione, qualora non autonomamente avviate al mercato o al riciclaggio da parte del Convenzionato, potranno essere conferite a CNA, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi che verranno determinati in ragione della qualità e lavorabilità dei suddetti materiali.

*Per Anci*

*Per Conai*

*Per CNA*

---



---



---